Pubblicato il 14/05/2021

Sent. n. 3211/2021

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2419 del 2016, proposto da [omissis], rappresentato e difeso dall'avvocato Sirio Giametta, con domicilio eletto presso lo studio Antonio Lamberti in Napoli, via S.Pasquale a Chiaia, 55;
contro
Comune di Arzano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Cosimo Calabrese, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via Cesario Console n. 3;
per l'annullamento
del provvedimento di diniego prot. n. [omissis] a firma del Dirigente dell'Area attività produttive e ambiente urbano del Comune di Arzano avente ad oggetto: diniego definitivo art. 7 D.P.R. n. 160/2010 - richiesta di permesso di costruire per il montaggio di due tettoie smontabili.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Arzano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 maggio 2021 celebrata da remoto la dott.ssa Antonella Lariccia;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con ricorso notificato in data 27.04.2016 [omissis] ricorrente invoca l'annullamento degli atti in epigrafe lamentando:
-VIOLAZIONE ARTT. 3 E 97 DELLA COSTITUZIONE. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E SS. DELLA L. 7/8/1990 N. 241. VIOLAZIONE e FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 7 DEL DPR 140/2010, DEL DPR 6 GIUGNO 2001 N. 380, DELLE NORME DEL PDF E NTA E DEL REGOLAMENTO EDILIZIO DEL COMUNE DI ARZANO, IN PARTICOLARE DEGLI ARTT. 3,4 e 86. VIOLAZIONE DELL'ART. 817 C.C.. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI PRESUPPOSTI, DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE.
Espone la società ricorrente di essere titolare di un contratto di comodato relativo all'uso dei beni immobili siti in Arzano (NA) alla [omissis], ricadenti in Zona "B" del vigente strumento urbanistico comunale e di avere presentato in data 1.8.2012 prot. 16392 istanza di permesso di costruire al fine di installare due tettoie smontabili, nell'area esterna dell'immobile in questione, con lo scopo di svolgervi le operazioni di carico, scarico e stoccaggio provvisorio delle merci; senonchè, con i provvedimenti impugnati, il Comune intimato ha opposto definitivo diniego alla predetta istanza.

Si è costituito in giudizio il Comune di Arzano invocando il rigetto del ricorso e, all'udienza pubblica del 04.05.2021, la causa è stata trattenuta per la decisione.
Il ricorso è infondato e va respinto.
Ed invero, occorre evidenziare come il provvedimento impugnato si fondi tanto sulla incompletezza sotto il profilo documentale dell'istanza presentata (come indicato nel preavviso di diniego), quanto sul rilevato contrasto dell'istanza medesima con quanto disciplinato dagli artt. 3 e 86 del Regolamento Edilizio comunale, che rispettivamente stabiliscono che la distanza minima dal filo stradale della proiezione del fabbricato, misurata nei punti di massima sporgenza, compresi anche balconi aperti, pensiline e simili non deve essere inferiore ai tre metri, e che «*nei distacchi esistenti tra fabbricati non possono sorgere costruzioni sia pure a carattere precario*».
Ciò posto, osserva il Collegio che sicuramente la realizzazione di due tettoie, peraltro di consistenti dimensioni e saldamente ancorate al suolo rientrino nella nozione di "*costruzione, sia pure a carattere precario*" assoggettata pertanto al limite di cui all'art. 86 del Regolamento Edilizio comunale; al riguardo infatti non può condividersi quanto sostenuto dalla società ricorrente, secondo cui le stesse non rientrerebbero nel concetto di costruzione, alla luce anche di quanto previsto dall'art. 2 del regolamento edilizio comunale, che definisce come *«costruzione […] qualsiasi opera edilizia emergente dal suolo o riguardante il sottosuolo, realizzata in muratura o con l'impiego di altro materiale»*.
Peraltro, nemmeno può sostenersi, come pure fa la ricorrente nella spiegata impugnazione, che per le tettoie per cui è controversia non sarebbe neanche necessario il titolo edilizio (che peraltro la stessa società ha richiesto); ed invero, considerate le concrete caratteristiche e soprattutto le dimensioni delle stesse, le medesime non possono che rientrare nel novero delle nuove costruzioni per le quali è necessario il previo rilascio del titolo abilitativo, in conformità alla giurisprudenza di questa Sezione che ritiene che «*la realizzazione di una tettoia non integrante l'edificazione di una struttura leggera facilmente smontabile e demolibile, comporta la trasformazione edilizia del territorio ex art. 3 comma 1 lett. e) del D.P.R. n. 380 del 2001; tale opera si caratterizza quindi in termini di "nuova costruzione", per la quale è necessario il previo rilascio del titolo abilitativo*» (T.A.R. Campania, Napoli, sez. 2ª, 19.8.2019, n. 4359).
Da quanto sin qui osservato consegue, a parere del Tribunale, la legittimità dell'impugnato provvedimento che ha rigettato l'istanza di permesso di costruire a suo tempo presentata dalla ricorrente, rilevandone - peraltro correttamente- altresì l'incompletezza documentale; a tale ultimo riguardo, il Tribunale si limita ad evidenziare come il deposito da parte della ricorrente degli atti e documenti richiesti dall'Amministrazione resistente in sede di istruttoria solo in sede giudiziale, non è tale da fare ritenere completa la documentazione a suo tempo presentata dalla ricorrente a corredo dell'istanza, e di cui il Comune aveva richiesto l'integrazione.
Ciò esime il Collegio dalla necessità di valutare le altre censure formulate dalla ricorrente nello spiegato gravame.
Deve infatti farsi applicazione del tradizionale principio per cui è superfluo l'esame degli altri motivi di ricorso avverso il provvedimento plurimotivato, allorquando lo stesso si regga validamente su una delle ragioni enunciate, privando così il ricorrente dell'interesse a contestarne le ulteriori ragioni, poiché dall'eventuale accoglimento delle relative censure non potrebbe derivargli alcuna utilità (giurisprudenza costante; cfr., tra le molteplici pronunce, le sentenze della Sezione 8 ottobre 2019 n. 4782; 11 luglio 2019 n. 3846; 3 ottobre 2018 n. 5782).
Conclusivamente, per le ragioni sopra sinteticamente indicate, lo spiegato ricorso è infondato e va pertanto rigettato mentre sussistono i presupposti di legge, attesa la complessità e la sussistenza di taluni aspetti di assoluta novità dell'oggetto del giudizio, per dichiarare integralmente compensate tra le parti le spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania Napoli (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 4 maggio 2021 celebrata da remoto con l'intervento dei magistrati:
Paolo Corciulo, Presidente
Antonella Lariccia, Primo Referendario, Estensore
Germana Lo Sapio, Primo Referendario

L'ESTENSORE
Antonella Lariccia

IL PRESIDENTE
Paolo Corciulo

IL SEGRETARIO